



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 5 marzo 2026 (e reclamo presentato il 17 dicembre 2025), la ricorrente, in proprio, rappresenta che, a seguito di un danneggiamento subito all'interno propria abitazione in data 15 agosto 2025, richiedeva all'impresa la liquidazione di un indennizzo, attivando la garanzia prevista dalla polizza in esame.

La controparte, sulla base della relazione peritale, procedeva alla liquidazione di un indennizzo pari a euro 280,00.

La ricorrente riferisce di aver espressamente richiesto di ricevere la suddetta somma mediante bonifico, fornendo alla controparte il proprio codice IBAN. Tuttavia, nel mese di novembre 2025 l'impresa le avrebbe comunicato di avere già proceduto alla liquidazione dell'indennizzo mediante emissione di un assegno in suo favore.

La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto tale assegno al proprio recapito e chiede di ricevere la somma di denaro di euro 280,00, *"indennizzo riconosciuto dal perito incaricato dalla controparte"*.

L'impresa non si è costituita nei termini.



DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la richiesta di pagamento di un indennizzo già definito tra le parti nel suo ammontare, ma il cui pagamento non risulta essere stato ricevuto dalla ricorrente.

Nel caso di specie, quindi, risulta incontroverso il diritto della ricorrente al pagamento della somma di denaro pari ad euro 280,00, a seguito del sinistro verificatosi all'interno della propria abitazione in data 15 agosto 2025.

Al contrario, risulta controversa l'estinzione di tale debito.

La ricorrente, infatti, allega l'inadempimento dell'impresa, deducendo di non aver mai ricevuto né incassato l'assegno emesso dalla controparte in suo favore.

In particolare, la ricorrente afferma di aver richiesto il pagamento mediante bonifico bancario, senza, tuttavia, fornire la prova di tale richiesta. Dalla documentazione in atti, infatti, è possibile solo avere contezza di una comunicazione inviata in data 22 agosto 2025 alla ricorrente nella quale l'impresa chiedeva di fornire il codice IBAN al fine di poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo riconosciuto.

Il Collegio evidenzia al riguardo che, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ. *“i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”*.

Inoltre, l'art. 1182, comma 3, cod. civ. specifica che *“L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”*.

La Corte di Cassazione ha affermato, in materia di pagamento mediante assegno, il principio secondo cui: *“nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'incontrovertibilità dell'assegno”* (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617).

Sempre nella medesima pronuncia è stato precisato che *“il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto”* (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617).



Sul punto sono ritornate le Sezioni Unite con una successiva pronuncia, statuendo che: *“il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un altro ‘sistema’ di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del ‘valore monetario’ spettante) – ‘sistema’ che, comunque, assicuri ‘ugualmente la disponibilità della somma dovuta’ – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un ‘giustificato motivo’, che il creditore deve ‘allegare ed all’occorrenza anche provare’”* (Cass. civ., Sez. Un., 4 giugno 2010, n. 13568).

La ricorrente deduce il mancato incasso dell’assegno emesso dall’impresa in suo favore, non avendo mai la stessa ricevuto il titolo di credito presso il proprio recapito.

L’impresa non si è costituita nei termini e, quindi, le affermazioni di parte ricorrente non sono state contestate.

Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., *“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”*.

In tema di riparto dell’onere probatorio, la giurisprudenza ha stabilito che: *“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (...) Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento, perché anche in tal caso l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento”* (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Più nel dettaglio, in caso di pagamento effettuato mediante assegno, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona quale mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso.

Nel caso di specie, l’impresa non ha provato l’avvenuta emissione e la consegna del titolo e pertanto il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente debba essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 280,00, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1082 del 07 ottobre 2026

ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA